

PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2021, n. 7.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;

Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19, pari a 4.721 alla data del 20 gennaio 2021, tale da indicare una situazione che evidenzia rischi e criticità a livello regionale;

Atteso che alla medesima data del 20/01/2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 332, di cui 46 in rianimazione;

Rilevato che appare necessario pertanto, sulla base della situazione epidemiologica, continuare a ispirare l'azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione a tutela del bene primario del diritto alla salute finalizzato ad assicurare un alto livello di protezione nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività ex art. 31 della Costituzione, non sacrificando tuttavia in via radicale il diritto all'istruzione bensì limitandosi ad incidere sulle modalità di fruizione nel quadro delle disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021;

Rilevato che anche il CTS nazionale, nella seduta del 17 gennaio 2021, con riferimento al tema della ripresa dell'attività didattica in presenza prevista anche dal DPCM 14 gennaio 2021, ha sottolineato l'importanza del ritorno in classe per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado anche in considerazione degli effetti positivi che produce sull'apprendimento e la strutturazione psicologica e di personalità degli studenti;

Considerato quindi che appare coerente prevedere l'attivazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, statali paritarie, nella misura del 50% della popolazione scolastica come consentito dallo stesso DPCM 14 gennaio 2021;

Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l'obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall'applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, dei decreti legge 158/2020, 172/2020, 1/2021 e 2/2021;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 22 gennaio 2021;

Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;

Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021;

Visto la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2021 n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ;

ORDINA

Art. 1

1. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

2. Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.
3. E' altresì consentito ai sensi all'articolo 1 comma 10 lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021 l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all'aria aperta con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento delle Politiche della Famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo DPCM.
4. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 è consentita da parte dei soggetti di cui al comma 1 la realizzazione di attività corsistiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, relativamente a titolo esemplificativo e non esaustivo agli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l'altro, al DPCM 14 gennaio 2021.

Art. 2

1. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino 13 febbraio 2021 gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
 - mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;
 - garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
 - obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
 - garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;
 - accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
 - A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori presenti;
 - B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

- D) all'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno sulla base della superficie del locale;
 - adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
2. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati all'articolo 1 comma 10, lett. ff) del dpcm 14 gennaio 2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.
 3. Per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021.

Art. 3

1. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. Non è consentito altresì per tutti gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020, l'uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi per le attività di allenamento e preparazione alle competizioni esclusivamente di rilevanza regionale, provinciale e locale.

Art. 4

1. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021, in applicazione dell'art 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano anche agli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le agenzie formative e gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà.

Art. 5

1. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 si applicano per i corsi di formazione realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle specifiche note del Ministero dell'Istruzione nonché del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS - COV – 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
2. A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021 le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione sono consentite in presenza per numero massimo del 50% dei partecipanti ad ogni singolo corso e nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l'altro, al DPCM 14 gennaio 2021.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.

Art. 7

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 22 gennaio 2021

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI